



COMUNE DI ORIGGIO

Via Dante Alighieri, 15
PROVINCIA DI VARESE

C.A.P. 21040 – Cod. Fisc. e P. IVA 00322990128

www.comune.origgio.va.it
segreteria@comune.origgio.va.it

Centralino	02 / 9695111
Segreteria	02 / 96951182
Ufficio Tecnico	02 / 96951181
Uff. Ragioneria e Tributi	02 / 96951183
Servizi Sociali	02 / 96951186
Biblioteca	02 / 96951188
Vigili Urbani	02 / 96951185
Fax	02 / 96951150

Prot. n. 3440

Origgio, lì 04/03/2021

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Art. 14, comma 2 L. 241/90 e s.m.i., forma simultanea in
modalità sincrona, ex art. 14-ter, L. 241/90 e s.m.i.

Procedimento SUAP di variante al PGT

4 Marzo 2021

Oggetto conferenza:

Esame della documentazione della procedura di approvazione del progetto relativo
"all'ampliamento dell'attività produttiva di lavorazione del vetro in Via Primo Maggio, n. 45"
in variante al vigente P.G.T. Richiedenti Ecologia 2000 S.r.l. e EUROVETRO S.r.l.

Sala Consigliare ore 10.30

Partecipanti:

- ARPA LOMBARDIA – Dip. di VARESE : assente - parere pervenuto il 01/03/2021
- ATS INSUBRIA di VARESE : assente - parere pervenuto il 03/03/2021
- PLIS – PARCO DEI MUGHETTI : assente - parere pervenuto il 03/03/2021
- PROVINCIA DI VARESE : assente - pareri pervenuti il 15/02/2021 e il 03/03/2021
- CITTA' METROPOLITANA DI MILANO : assente - =====
- COMANDO PROV. VV.FF. VARESE : assente - parere pervenuto il 03/03/2021
- COMUNE DI CERRO MAGGIORE (Mi) : assente - =====
- COMUNE DI LAINATE (Mi) : assente - =====
- COMUNE DI NERVIANO (Mi) : assente - =====
- COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (Va) : assente - =====
- COMUNE DI SARONNO (Va) : assente - =====

- COMUNE DI UBOLDO (Va) : assente - =====
- UFFICIO D'AMBITO 11 – VARESE : assente - =====
- ALFA S.r.l. : assente - =====
- SARONNO SERVIZI S.p.A. : assente - =====
- ENEL DISTRIBUZIONE : assente - =====
- TERNA S.p.A. : assente - parere pervenuto il 26/02/2021
- SNAM RETE GAS : assente - parere pervenuto il 03/02/2021
- ECOLOGIA 2000 S.r.l. : Ciro De Battisti (delegato dalla Società Ecologia 2000 S.r.l.)
- EUROVETRO S.r.l. : Pierluigi GALLI
- STUDIO B&L ASSOCIATI : assente - =====
- ING. BIANCHI MARIO : presente
- CENTRO INT.ECO S.r.l. : assente - =====
- STUDIO G.E.A. : assente - =====
- Geol. BORGHI MARCO : assente - =====
- ASSIECO S.r.l. : assente - =====
- ING. CARRIERO LEONARDO : assente - =====
- COMUNE di ORIGGIO : Arch. Claudio ZERBI

Dichiarazione del soggetto istante:

Il rappresentante della soc. Ecologia 2000 S.r.l., in merito al parere espresso da ARPA Lombardia – Dipartimento di Como-Varese ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“In risposta alla richiesta di integrazione inoltrata dal Comune di Origgio (Prot. n. 1749 Rif. prot. n. 1704 del 02/02/2021 e n. 1739 del 03/02/2021), sono state aggiornate n. 3 tavole, indicate:

- *Invarianza Idraulica. Relazione TavI01.2021.02.09*
- *Invarianza Idraulica. Relazione TavI02.2021.02.09*
- *Invarianza Idraulica. Relazione TavI03.2021.02.09*

Limitatamente alla fascia a margine del metanodotto posato in via Primo maggio, così come espressamente richiesto da SNAM Rete Gas con nota del 03/02/2021 (assunta al protocollo comunale con n. 1739.

Sono state realizzate verifiche circa la possibilità di invasare parte delle acque meteoriche per il riutilizzo a scopo non idropotabile. Dato il trascurabile fabbisogno della risorsa idrica per l'attività da insediare all'interno della struttura in progetto, le verifiche ne hanno escluso la fattibilità tecnica ed economica.

Sono state realizzate verifiche dimensionali e strutturali preliminari della rete fognaria che risulta idonea.

L'attività da insediare all'interno della struttura in progetto non prevede l'utilizzo della risorsa idrica'.

Espressione pareri di competenza:

- ARPA LOMBARDIA – Dip. di VARESE : parere allegato
- ATS INSUBRIA di VARESE : parere allegato
- PLIS – PARCO DEI MUGHETTI : parere allegato
- PROVINCIA DI VARESE : parere allegato
- CITTA' METROPOLITANA DI MILANO : =====
- COMANDO PROV. VV.FF. VARESE : parere allegato
- COMUNE DI CERRO MAGGIORE (Mi) : =====
- COMUNE DI LAINATE (Mi) : =====
- COMUNE DI NERVIANO (Mi) : =====
- COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (Va) : =====
- COMUNE DI SARONNO (Va) : =====
- COMUNE DI UBOLDO (Va) : =====
- UFFICIO D'AMBITO 11 – VARESE : =====
- ALFA S.r.l. : =====
- SARONNO SERVIZI S.p.A. : =====
- ENEL DISTRIBUZIONE : =====
- TERNA S.p.A. : parere allegato
- SNAM RETE GAS : parere allegato
- ECOLOGIA 2000 S.r.l. : parere reso verbalmente (vedi punto precedente)
- EUROVETRO S.r.l. : =====
- STUDIO B&L ASSOCIATI : =====
- ING. BIANCHI MARIO : =====
- CENTRO INT.ECO S.r.l. : =====
- STUDIO G.E.A. : =====
- Geol. BORGHI MARCO : =====

- ASSIECO S.r.l. : =====
- ING. CARRIERO LEONARDO : =====
- COMUNE di ORIGGIO : parere allegato

Si prende atto:

- 1) della nota di ARPA Lombardia Dipartimento Como-Varese e della dichiarazione in merito resa dal Rappresentante di Ecologia 2000S.r.l.;
- 2) della nota di ATS Insubria – U.O Igiene e sanità pubblica, salute – ambiente di Varese con la quale si chiede di realizzare idoneo antibagno nel blocco "ufficio/pesa" e evidenzia la necessità che il datore di lavoro, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro, adotti un percorso di sorveglianza sanitaria e medica per l'esposizione dei lavoratori al campo magnetico connesso all'elettrodotto situato nelle vicinanze;
- 3) della nota del PLIS Parco dei Mughetti con la quale si ribadiscono i pareri resi in sede di comitato tecnico del PLIS e quello presentato in Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla VAS;
- 4) della nota della PROVINCIA di VARESE pervenuta in data 15/02/2021 e del decreto dirigenziale n. 60/2021 pervenuto in data 03/03/2021 con il quale è stato decretato "Di VALUTARE la variante COMPATIBILE con le previsioni prescrittive e prevalenti del PTCP, stante quanto riportato al capitolo 4 dell'Allegato Tecnico e preso atto dell'assenza di alternative di localizzazione e del modesto valore agricolo del suolo, nonché delle criticità sottese alla sottrazione di aree dal PLIS superate dalle prescrizioni del Parco stesso";
- 5) del parere del COMANDO PROVINCIALE dei VIGILI del FUOCO di Varese circa la conformità del progetto presentato alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi;
- 6) della nota di TERNA RETE ITALIA con cui richiama la precedente nota del 08/09/2020 ove non si segnalano interferenze con la linea elettrica esistente;
- 7) della nota di SNAM RETE GAS con la quale comunica che per confermare il parere favorevole espresso per la verifica di assoggettabilità alla VAS richiede la produzione di elaborati progettuali aggiornati (elaborati aggiornati e messi a disposizione dei soggetti chiamati a partecipare alla Conferenza in data 02/02/2021;
- 8) della nota del COMUNE di ORIGGIO AREA 3 – Tecnica con la quale si esprime parere favorevole alla proposta presentata a condizione che siano aggiornati alcuni elaborati (Scheda d'Ambito n. 4 e bozza di convenzione).

Conclusioni della conferenza:

Il Responsabile del SUAP

Tenuto conto che a sensi dell'art. 14-ter comma 7, Legge 241/1990, si ritiene acquisito l'assenso dell'Amministrazione, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà entro il termine di cui al comma 2, lettera c) del medesimo articolo.

Considerato che ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1 della Legge 241/1990 la determinazione motivata della conferenza di servizi adottata dall'Amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso

comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, ai fini della procedura in argomento.

Ricordato che le spese inerenti i pareri resi dalle Amministrazioni e della pubblicità di legge inerenti il presente procedimento SUAP, qualora direttamente addebitate al Comune di Origgio o pagate dallo stesso saranno rimborsate dalla Parte istante in sede di stipula della convenzione.

Tenuto conto di quanto sopra indicato e ricordato,
adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

Della Conferenza di Servizi ex art. 14-quater, Legge 241/1990, come sopra indetta e svolta, con la quale viene approvato il progetto in argomento comportante variante agli atti costitutivi del vigente PGT, con le indicazioni contenute nei sopracitati pareri, che vengono allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale e che la stessa determinazione positiva sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza della Amministrazioni e dei gestori di beni e servizi interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente.

Ai fini di cui sopra, si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per Legge debbono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.


Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso al capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il 3° Settore, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Ai fini del perfezionamento della variante urbanistica, si demandano al responsabile del SUAP le incombenze di cui all'art. 97, comma 4 della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i..

Firme:

- ARPA LOMBARDIA – Dip. di VARESE : ===
- ATS INSUBRIA di VARESE : ===
- PLIS – PARCO DEI MUGHETTI : ===
- PROVINCIA DI VARESE : ===

- CITTA' METROPOLITANA DI MILANO : ===
- COMANDO PROV. VV.FF. VARESE : ===
- COMUNE DI CERRO MAGGIORE (Mi) : ===
- COMUNE DI LAINATE (Mi) : ===
- COMUNE DI NERVIANO (Mi) : ===
- COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (Va) : ===
- COMUNE DI SARONNO (Va) : ===
- COMUNE DI UBOLDO (Va) : ===
- UFFICIO D'AMBITO 11 - VARESE : ===
- ALFA S.r.l. : ===
- SARONNO SERVIZI S.p.A. : ===
- ENEL DISTRIBUZIONE : ===
- TERNA S.p.A. : ===
- SNAM RETE GAS : ===
- ECOLOGIA 2000 S.r.l. : 
- EUROVETRO S.r.l. : 
- STUDIO B&L ASSOCIATI : ===
- ING. BIANCHI MARIO : 
- CENTRO INT.ECO S.r.l. , : === ,
- STUDIO G.E.A. : ===
- Geol. BORGHI MARCO : ===
- ASSIECO S.r.l. : ===
- ING. CARRIERO LEONARDO : ===
- COMUNE di ORIGGIO : 

Class. 6.3

Pratica 2020.4.43.56

Spettabile
Responsabile SUAP
Arch. Claudio Zerbi

COMUNE DI ORIGGIO
VIA DANTE ALIGHIERI , 15
21040 ORIGGIO (VA)
Email: segreteria@pec.comune.origgio.va.it

e, p.c.

ATS INSUBRIA - SEDE TERRITORIALE DI
VARESE
Email: protocollo@pec.ats-insubria.it

Oggetto: Comune di Origgio- procedimento SUAP di variante al PGT ai sensi dell'articolo 97, L.r. 12/2005 e dell'articolo 8 del D.P.R. 160/2010 per l'approvazione del progetto di ampliamento dell'attività produttiva di lavorazione vetro. Indizione conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14, comma 2 Legge 241/90 s.m.i, in forma simultanea con modalità sincrona.

In riferimento alle Vs note prot. 0001689/2021 del 2 febbraio c.a. E 0002158/2021 del 10 febbraio c.a. con cui, rispettivamente, si convocava la conferenza in oggetto, e si comunicava la messa a disposizione della documentazione integrativa riferita alla procedura SUAP,

si comunica che questa Agenzia, non ha la facoltà di partecipare alle conferenze decisorie di cui agli artt. 14 comma 2, 14-bis e 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., in quanto non è Autorità preposta al rilascio di atti di assenso o diniego, funzione spettante agli Enti preposti per legge.

Questo Dipartimento ha partecipato al procedimento di verifica di assoggettabilità con due note rispettivamente arpa_mi.2020.0124889 del 17/09/2020, di osservazione alla proposta di variante, e arpa_mi.2020.0173205 del 10/12/2020 di risposta alla comunicazione dell'esclusione da VAS.

Si richiama quanto riportato nella comunicazione trasmessa in seguito al Decreto di esclusione dal momento che il proponente avrebbe controdedotto solo rispetto alla valutazione di impatto acustico, nonostante il parere di ARPA, in fase di verifica, fosse articolato rispetto ai diversi temi ambientali.

Rispetto alla documentazione integrativa presentata si osserva quanto segue.

Sono state allegate tre tavole progettuali in aggiornamento al progetto di invarianza idraulica mentre la relazione riguardante l'invarianza idraulica è rimasta immutata rispetto a quella presentata in fase di proposta di variante. Si azzarda inoltre ad affermare che le tavole sembrano essere aggiornate nella dicitura identificativa e non nel contenuto fatta eccezione per la tavola I03- soluzione alternativa, dove è

E
COMUNE DI ORIGGIO
Ufficio Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0003144/2021 del 01/03/2021
Firmatario: MARCO ROMBELLI

evidenziata la sottrazione previsionale di una cabina ENEL e una superficie impermeabilizzata a lato strada.

Si evidenzia che non sono state fornite informazioni circa la possibilità di invasare parte delle acque meteoriche per il riutilizzo a scopo non idropotabile e in merito alla verifica dimensionale e strutturale della rete fognaria e in relazione all'eventuale aggravio sulla disponibilità idrica in caso di maggiore adduzione della risorsa.

Si rimanda all'Amministrazione le verifiche di cui sopra e al proponente il rispetto della normativa in materia urbanistica e ambientale.

Il Responsabile del Procedimento
Responsabile dell'U.O.S. Agenti Fisici e Valutazioni Ambientali
Marco Mombelli

Il Responsabile dell'istruttoria: Arianna Castiglioni

Verificato da: Camillo Foschini

Visto: Il Direttore del Dipartimento, Adriano Cati



Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
U.O.C IGIENE E SANITA' PUBBLICA, SALUTE-AMBIENTE

Via Ottorino Rossi n. 9 - 21100 Varese
Tel. 0332/277.111; 0332/277.240
www.ats-insubria.it
dips.va@ats-insubria.it
protocollo@pec.ats-insubria.it

Varese,
Prot. n.
Rif prot. in entrata n. P.0012508 del 02/02/2021

E
COMUNE DI ORIGGIO
Ufficio Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0003339/2021 del 03/03/2021
Firmatario: FERNANDO MONTANI

Spett. le Ufficio Tecnico
del Comune di
21040 Origgio (VA)
segreteria@pec.comune.origgio.va.it

e p.c. A.R.P.A. - Dipartimento di Varese
via Campigli, n° 5
21100 Varese
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: Procedimento S.U.A.P. di variante al P.G.T. ai sensi dell'art. 97, Legge regionale n. 12/2005 e dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 per l'approvazione del progetto di per l'ampliamento dell'attività produttiva di lavorazione del vetro in Origgio (VA) - via Primo Maggio, 45.

Richiedenti: Ecologia 2000 S.r.l. e Eurovetro S.r.l. - - INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI, ex art. 14, comma 2, Legge 241/1990 e s.m.i. - Forma simultanea in modalità sincrona

Rif. Comune:
prot. n. 0001689/2021 del 02/02/2021

- Esaminato quanto contenuto nelle relazioni e nelle tavole inerenti l'oggetto, presenti sul sito del Comune di Origgio;
- Vista la L.R. 11 marzo 2005 - n. 12: "Legge per il governo del territorio";
- Viste le normative inerenti il superamento delle barriere architettoniche (Legge 09.01.1989 n. 13; D.M. 14.06.1989 n. 236; L.R. 20.02.1989 n. 6; D.P.R. 24.07.1996 n. 503);
- Viste le normative inerenti la tutela delle acque dall'inquinamento e la salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano (D.G.R. del 27.06.1996 - n. 6/15137; D.G.R. 10.04.2003 n. 7/12693; Regolamenti Regionali 24 marzo 2006 nn. 2, 3 e 4; art. 94 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152);
- Visto il Regolamento Comunale d'Igiene (Titolo III) in vigore dal 1989;



- Viste le normative inerenti l'inquinamento elettrico, magnetico ed elettromagnetico (Decreto del Ministero dell'Ambiente 10.09.1998 n. 381; Decreto del Ministero dell'Industria e del Ministero delle Telecomunicazioni 18.05.1999; C.R. n.1/2000; Legge 22.02.2001, n. 36; L.R. 11.05.2001, n. 11; D.Lgs. 04.09.2002, n. 198; D.P.C.M. del 08.07.2003, D.M. 29.05.2008).

Preso atto che l'intervento di variante urbanistica riguarda nello specifico:

la trasformazione d'uso di un lotto contermina all'insediamento produttivo esistente, attualmente a destinazione agricola, per la realizzazione di un nuovo fabbricato con relative pertinenze viabilistiche, impiantistiche e aree drenanti,

si esprime, fatti salvi i pareri di competenza di altri Enti nonché eventuali diritti di terzi, parere igienico-sanitario favorevole con le seguenti ed opportune osservazioni:

1. dovrà essere realizzato idoneo antibagno nel blocco "ufficio/pesa" come da art. 3.4.71 - comma 4 del Regolamento Comunale d'Igiene - R.C.I.);
2. in accordo alla "valutazione dei rischi ex art. 28 del D. Lgs n. 81/08" è necessario che il Datore di Lavoro faccia effettuare, in particolare, selettiva valutazione dei rischi in base a quanto disposto dall'art. 181 e dagli articoli contenuti nel Capo IV del Titolo VIII (agenti fisici) del suddetto Decreto Legislativo e faccia adottare un eventuale percorso di sorveglianza sanitaria e medica per l'esposizione dei lavoratori al campo magnetico connesso all'elettrodoto situato nelle vicinanze.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Per IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA
IGIENE E SANITA' PUBBLICA, SALUTE - AMBIENTE
Dott. Paolo Bulgheroni
Dott. Fernando Montani

Documento informatico firmato digitalmente
ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate
sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

Responsabile del procedimento: Dr. F. Montani.
Pratica trattata da: T. P. A. Pizzoli.



Origgio, 03/03/2021
Prot. n. 3387

Alla cortese attenzione di
COMUNE DI ORIGGIO
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVA

e p.c. **COMUNE DI UBOLDO**
protocollo@pec.comune.uboldo.va.it

COMUNE DI CERRO MAGGIORE
protocollo.cerromaggiore@legalmail.it

COMUNE DI GERENZANO
comune.gerenzano@pec.regione.lombardia.it

PROVINCIA DI VARESE
Ufficio Tutela Ambientale
istituzionale@pec.provincia.va.it

Oggetto: parere per Conferenza di Servizi – Procedimento S.U.A.P. di Variante al P.G.T. per l'approvazione del progetto di ampliamento dell'attività di lavorazione del vetro in Origgio (VA) – Via Primo Maggio 45

Con riferimento alla Conferenza di Servizi in oggetto, si ribadisce quanto già espresso con i seguenti pareri, che si allegano:

- parere del Comitato Tecnico del PLIS, prot. n. 19396 del 20/12/2019 (già presentato all'Assemblea dei Sindaci del PLIS nella seduta del 17/02/2020);
- parere per la Verifica di Assoggettabilità a V.A.S., prot. n. 12701 del 18/09/2020.

Quanto alla proposta alternativa per il progetto di invarianza idraulica ed idrologica, si rende noto che lo scrivente Ufficio sta sviluppando uno Studio di fattibilità per la creazione all'interno del PLIS di un'area umida finalizzata alla laminazione delle acque meteoriche del comparto industriale di Via I Maggio. Tale opera potrà essere realizzata previa individuazione delle necessarie risorse e comunque non prima della fine del 2022.

Cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Operativo del PLIS
Arch. Claudio Zerbini



Parco Locale d'Interesse Sovracomunale tra i Comuni di Origgio, Uboldo, Cerro Maggiore e Gerenzano

Sede legale e operativa presso Comune di Origgio, Via Dante Alighieri 15 – 21040 Origgio (VA)

Tel. 02.96951181 – Fax. 02.96951150

E-mail: info@parcomughetti.it – Web: www.parcomughetti.it

PEC: segreteria@pec.comune.origgio.va.it

U
COMUNE DI ORIGGIO
Ufficio Protocollo
Protocollo N. 0003387/2021 del 03/03/2021



Origgio, 20/12/2019
Prot. n. 19396

Alla cortese attenzione di
COMUNE DI ORIGGIO
Via Dante Alighieri 15
21040 Origgio (VA)
c.a. Responsabile Terzo Settore
arch. Claudio Zerbi
segreteria@pec.comune.origgio.va.it

Oggetto: parere per "progetto di ampliamento ditta Eurovetro s.r.l."

Con riferimento alla richiesta delle società Ecologia 2000 s.r.l. e Eurovetro s.r.l., prot. di ricezione n. 17900 del 22/11/2019,

premesse

- che l'area oggetto di intervento, ai sensi del P.G.T. vigente, è collocata all'interno del territorio del Parco dei Mughetti;
- che il Comune di Origgio è l'Ente gestore del Parco dei Mughetti ed è titolato ad esprimere pareri sul Parco ai sensi dell'art. 5, comma 4, della convenzione di gestione;

visto

il confronto tra i membri del Comitato Tecnico del Parco dei Mughetti nella seduta del 12/12/2019;

richiamati

- gli scopi della convenzione di gestione del Parco, con particolare riferimento alla conservazione degli ambienti naturali esistenti nelle varie componenti e alla salvaguardia degli ambiti agricoli;
- il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Varese approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 25/01/2011;
- la D.G.R. n. 8/6148 del 12 dicembre 2007 "Criteri per l'esercizio da parte della Provincia della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale";

rilevato che

- i boschi insistenti sui mappali di proprietà comunale sono di scarso pregio naturalistico e sono gravati da una servitù di elettrodotto;
- l'eventuale accoglimento della richiesta richiede una modifica del perimetro del Parco tramite variante al P.G.T. vigente;

si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. cessione al Comune di Origgio di aree interne al Parco o limitrofe al perimetro dello stesso per una superficie almeno pari rispetto a quella oggetto di trasformazione urbanistica, per l'attuazione di opere di interesse collettivo o di opere previste dal Programma Pluriennale degli Interventi del Parco;
2. redazione di un piano di monitoraggio e controllo degli effetti dell'ampliamento industriale sulle componenti aria, acqua, suolo e rumore;

Parco Locale d'Interesse Sovracomunale tra i Comuni di Origgio, Ubaldo, Cerro Maggiore e Gerenzano

Sede legale e operativa presso Comune di Origgio, Via Dante Alighieri 15 – 21040 Origgio (VA)

Tel. 02.96951181 – Fax. 02.96951150

E-mail: info@parcomughetti.it – Web: www.parcomughetti.it

PEC: segreteria@pec.comune.origgio.va.it



3. Impegno scritto delle Società alla non trasformazione dei boschi insistenti sui mappali n. 280, 2094 e 2095 foglio 9, che rimarranno comunque all'interno del perimetro del Parco;
4. ampliamento della superficie del Parco, come rappresentato nella mappa allegata, in compensazione alla riduzione derivante dalla trasformazione urbanistica.

Cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Operativo del PLUS
Arch. Claudio Zerbi



Parco Locale d'Interesse Sovracomunale tra i Comuni di Origgio, Uboldo, Cerro Maggiore e Gerenzano

Sede legale e operativa presso Comune di Origgio, Via Dante Alighieri 15 – 21040 Origgio (VA)

Tel. 02.96951181 – Fax. 02.96951150

E-mail: info@parcomughetti.it – Web: www.parcomughetti.it

PEC: segreteria@pec.comune.origgio.va.it



Parco Locale d'Interesse Sovracomunale tra i Comuni di Origgio, Uboldo, Cerro Maggiore e Gerenzano

Sede legale e operativa presso Comune di Origgio, Via Dante Alighieri 15 – 21040 Origgio (VA)

Tel. 02.96951181 – Fax. 02.96951150

E-mail: info@parcomughetti.it – Web: www.parcomughetti.it

PEC: segreteria@pec.comune.origgio.va.it

Ufficio Pianificazione, Governo del Territorio,
Commercio, VAS e VIA
Referente pratica:
Dott.ssa Alessia Lo Duca
tel. 0332/252784

Nell'eventuale risposta citare il numero di protocollo
Indicato nel messaggio di posta elettronica certificata
con cui è trasmesso il presente documento.

Classificazione 7.4.1

Spett.^{le}
COMUNE di ORIGGIO
21040 ORIGGIO
segreteria@pec.comune.origgio.va.it

Gent.^{ma} Sig.^{ra}
Arch. NADIA QUADRELLI
nadia.quadrelli@provincia.va.it

Oggetto: comunicazione di avvio del procedimento relativo alla valutazione di compatibilità con il PTCP della variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Origgio – procedimento SUAP (Ecologia 2000 S.rl. e Eurovetro S.r.l.).

Con la presente si conferma l'avvenuto caricamento della documentazione, inerente al procedimento indicato in oggetto, nell'area web provinciale denominata "Valutazione di compatibilità con il PTCP". La citata documentazione è elencata nel "Report di caricamento" dell'11.2.2021.

A seguito della corrispondenza intercorsa - in particolare Vs. comunicazione acquisita al protocollo in data 3.2.2021 n. 5491 e successiva nota acquisita al protocollo in data 11.2.2021, n. 7254 - si comunica l'avvio del procedimento relativo alla valutazione di compatibilità, ex articolo 97, L.R. 12/2005, della variante citata; in tale sede la Provincia è chiamata anche a verificare il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del Piano Territoriale Regionale sul contenimento del consumo di suolo, ex art. 5, comma 4, L.R. 31/2014.

Tenuto conto del Decreto Dirigenziale n. 247 del 22.12.2020, di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa del Settore Territorio e del Decreto Dirigenziale n. 1 del 4.1.2021, si segnala quanto segue:

- il procedimento è di competenza dell'Area Tecnica, Settore Territorio;
- il responsabile del procedimento è la sottoscritta Dott. Lorenza Toson (telefono 0332.252650) ed il responsabile dell'istruttoria è l'Arch. Nadia Quadrelli (telefono 0332.252865).


Qualora non pervenisse il parere provinciale entro il prossimo 4 marzo, si richiede di comunicare la data di chiusura dei lavori della conferenza – ai sensi dell'art. 14-ter, comma 2, L. 241/1990 – al fine di trasmettere il citato parere entro il termine che verrà fissato.

Sul seguente sito web provinciale <http://www.provincia.va.it/code/11566/Valutazione-di-compatibilita-PTCP>, sono disponibili per la consultazione gli atti di indirizzo assunti in tale materia.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Lorenza Toson

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa.



DECRETO N. 60 DEL 02/03/2021

OGGETTO: VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' CON IL "PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE" E DI COERENZA CON IL PTR DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI ORIGGIO.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- il D.Lgs. 267/2000, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, in particolare l'articolo 107, *Funzioni e responsabilità della dirigenza*;
- la Legge 56/2014, *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*;
- la L.R. 12/2005, *Legge per il governo del territorio*;
- la L.R. 31/2014 *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*;

RICHIAMATI:


- il Decreto Dirigenziale n. 44 del 28.02.2020 di definizione della microstruttura dell'Area Tecnica;
- il Decreto Presidenziale n. 189 del 28.10.2020, *Attribuzione incarichi dirigenziali a decorrere dal 1° novembre 2020*;
- il Decreto Dirigenziale n. 37 del 26.02.2021, *avente ad oggetto Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa del Settore Territorio – AREA TECNICA per il periodo 01.03.2021 – 28.02.2022*;
- il Decreto Dirigenziale n. 56 del 01.03.2021, *Individuazione dei responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali relativamente ai Settori dell'Area Tecnica, sino al 28.2.2022*;
- gli articoli 25, *Criteri generali in materia di organizzazione* e 26 *Segretario Generale, Dirigenti e Direttore Generale dello Statuto vigente*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18.1.2021, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31.3.2021;

DATO ATTO che la Provincia di Varese si trova in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale del 6.3.2020, n. 8 inerente all'approvazione della *Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022*;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale del 6.3.2020, n. 9 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e relativi allegati;
- la deliberazione presidenziale dell'11.3.2020 n. 41 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale del 30/07/2020, n. 22 inerente all'approvazione della *II Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2021-2022*;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale del 2.11.2020, n. 51 inerente all'approvazione della *III Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2021-2022*;



CONSIDERATO che nel Documento Unico di Programmazione 2020-2022, viene individuato, nell'ambito del centro di responsabilità Settore Territorio, l'obiettivo strategico *Pianificazione, governo e tutela del territorio provinciale* (Missione/Programma: 0801 Urbanistica e Assetto del Territorio) e l'obiettivo operativo 1.1.1. *Pianificazione territoriale e urbanistica*;

DATO ATTO che quanto disposto con il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PRESO ATTO che:

- il PTCP è stato approvato in data 11.04.2007, con Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 27 ed ha acquistato efficacia in data 02.05.2007 in seguito alla pubblicazione dell'avviso di definitiva approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni e concorsi n. 18, del 2 maggio 2007;
- è stata approvata l'integrazione del Piano Territoriale Regionale con Deliberazione di Consiglio Regionale n. XI/411 del 19.12.2018, il cui avviso è stato pubblicato sul BURL, Serie Avvisi e Concorsi n. 11 del 13.3.2019;

RICHIAMATI:

- il D.P.R. 160/2010 che detta il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive;
- la L.R. 12/2005 ed in particolare l'articolo 97, *Sportello unico per le attività produttive*, commi 2 e 3 che stabiliscono: «Alla conferenza di servizi è sempre invitata la provincia ai fini della valutazione della compatibilità del progetto con il proprio piano territoriale. Non sono approvati i progetti per i quali la conferenza rilevi elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del PTCP o del PTR»;
- la L.R. 31/2014 che detta disposizioni in materia di riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato;

CONSIDERATO che la L.R. 31/2014, prevede che *le province e la Città metropolitana di Milano verificano, in sede di parere di compatibilità di cui all'articolo 13, comma 5, della l.r. 12/2005, anche il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR* in materia di riduzione del consumo di suolo, per le varianti ammesse nella fase transitoria ai sensi dell'art. 5 comma 4;

VISTE le seguenti comunicazioni del Comune di Origgio:

- la nota del 3/2/2021 prot. 5491 avente per oggetto "*Procedimento Suap di variante al PGT ai sensi dell'art. 97, Legge Regionale n. 12/2005 e dell'art. 8 del DPR 160/2010 per l'approvazione del progetto per ampliamento dell'attività produttiva di lavorazione del vetro in Origgio (Va) - Via Primo Maggio, 45. - Indizione conferenza di servizi, ex art. 14, comma 2, Legge 241/1990 e s.m.i. - forma simultanea in modello sincrona*" che fissa la conferenza di servizi per il giorno 04/03/2021;
- la nota del 4/2/2021 prot. 5543 avente per oggetto "*Procedimento Suap di variante al PGT ai sensi dell'art. 97, Legge Regionale n. 12/2005 e dell'art. 8 del DPR 160/2010 per l'approvazione del progetto di ampliamento dell'attività produttiva di lavorazione del vetro in Origgio (Va) - Via Primo Maggio, 45. - Indizione conferenza di servizi, ex art. 14, comma 2, Legge 241/1990 e s.m.i. - forma simultanea in modello sincrona (Rettifica: Aggiunti soggetti invitati)*";
- la nota dell'11/2/2021 prot. 7141 avente per oggetto "*Procedimento Suap di variante al PGT ai sensi dell'art. 97, Legge Regionale n. 12/2005 e dell'art. 8 del DPR 160/2010 per l'approvazione del progetto di ampliamento dell'attività produttiva di lavorazione del vetro in Origgio (Va) - Via Primo Maggio, 45. - Indizione conferenza di servizi, ex art. 14, comma 2, Legge 241/1990 e s.m.i. - forma simultanea in modello sincrona (Aggiornamento elaborati invarianza idraulica)*";
- la nota dell'11/2/2021 prot. 7254 avente con la quale è stata richiesta la valutazione di compatibilità con il PTCP dello SUAP in oggetto in variante al Piano di Governo del Territorio;

DATO ATTO che la documentazione inerente al presente procedimento - ed elencata nel *Report di caricamento* dell'11/02/2021 - è stata caricata, a cura del Comune, nell'area web provinciale denominata *Valutazione di compatibilità con il PTCP*;

PRESO ATTO che il Comune di Origgio ha approvato il Piano di Governo del Territorio con DCC n. 36 del 01/07/2013 e il relativo avviso è stato pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 27/11/2013; e che l'Amministrazione ha prorogato la validità del Documento di Piano con DCC n. 39 del 24/10/2018;

VISTO l'art. 112, Norme d'Attuazione del PTCP, che detta le procedure per la valutazione di compatibilità dei piani comunali;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Provinciale del 27.06.2007, P.V. 163, dichiarata immediatamente eseguibile, che definisce le procedure e gli adempimenti relativi alla valutazione di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, di cui all'art. 13, comma 5, L.R. 12/2005, e la successiva deliberazione di Giunta Provinciale del 22.01.2013, P.V. 15, avente ad oggetto *Valutazione di compatibilità con il "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - modifica procedure*;
- la comunicazione del Settore Territorio ed Urbanistica di questa Provincia del 27.02.2014, n. 17968 avente ad oggetto: *Area web provinciale Valutazione di compatibilità con il PTCP – modalità di caricamento e pubblicazione dei piani* e la successiva comunicazione del Settore Territorio del 5.2.2019, protocollo 6188, avente ad oggetto *Area web provinciale Valutazione di compatibilità con il PTCP - comunicazioni modifiche*;

DATO ATTO che tutte le opere previste, comprese quelle a carattere infrastrutturale, possono riguardare esclusivamente aree in possesso e nella piena disponibilità del soggetto proponente, considerato che il progetto dello Sportello Unico non può operare ed apportare modifiche urbanistiche al di fuori del perimetro dello stesso;

RILEVATO che la valutazione inerente alla variante agli atti del PGT riguarda esclusivamente la compatibilità con il PTCP e la coerenza con i criteri e gli indirizzi del Piano Territoriale Regionale in materia di riduzione del consumo di suolo, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al comune;

CONSIDERATO che l'istruttoria relativa ai procedimenti di valutazione di compatibilità e di valutazione ambientale strategica viene svolta dall'Area Tecnica - Settore Territorio, supportato dal gruppo di lavoro costituito con Decreto del Direttore Generale n. 97 del 27.11.2017, avente ad oggetto *Costituzione gruppo di lavoro multidisciplinare - in materia di valutazione/verifica di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e di valutazione ambientale di piani e programmi attinenti alla pianificazione territoriale, urbanistica e forestale (L.R. 12/2005) - ed approvazione delle Modalità Operative e di funzionamento*, già costituito con precedente Decreto n. 91/2014;

RICHIAMATO il Decreto del Dirigente del 17/09/2020 n. 147, "Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica della variante al PGT del comune di Origgio (SUAP)", con il quale è stato espresso, alla luce delle considerazioni riportate nell'allegato documento tecnico, il seguente parere: *di rilevare che il Rapporto Preliminare non ha sufficientemente indagato la sensibilità dell'area in esame e le criticità rispetto alle previsioni di tutela dei suoli agricoli e della continuità ecologica di piani e programmi sovraordinati (PTCP, RER, REP, PLIS), come espresse al paragrafo 4 dell'allegato tecnico (Allegato A); di segnalare, pertanto, la necessità di approfondire la fattibilità di alternative alla proposta SUAP, prevedere eventuali misure di compensazione e valutare il mantenimento della valenza sovracomunale del PLIS dando conto del consenso dei Comuni interessati, rimandando all'Autorità Competente per la VAS la decisione riguardo l'integrazione di dette valutazioni nell'ambito di uno specifico e mirato processo di valutazione ambientale strategica"*;

PRESO ATTO del decreto di esclusione, emesso in data 12/10/2020, prot. comunale 13979 dall'Autorità Competente per la VAS, d'intesa con l'Autorità procedente;

CONSIDERATO:

- che il gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare citato è stato attivato l'8/2/2021;
- che con nota del 12/02/2021 prot. 7507, indirizzata al Comune di Origgio, è stato comunicato l'avvio del procedimento di valutazione di compatibilità della variante al PGT;
- che si è conclusa l'istruttoria finalizzata alla valutazione di compatibilità con il piano provinciale;

ESAMINATO l'allegato documento tecnico datato 02/03/2021 (Allegato A), relativo alla verifica tecnica di compatibilità con il PTCP e di coerenza con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo dello Sportello Unico Attività Produttive in variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Origgio;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, non si rileva alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente al Responsabile dell'Istruttoria, al Responsabile del Procedimento nonché Responsabile di Settore ed al Dirigente competente ad adottare il provvedimento finale;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il Decreto presidenziale n. 129 del 22.12.2014, atto di Indirizzo in merito all'assunzione di alcuni provvedimenti;

DECRETA

1. DI APPROVARE gli esiti dell'istruttoria, contenuti nell'allegato documento tecnico datato 02/03/2021 (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla verifica tecnica di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale dello Sportello Unico Attività Produttive in variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Origgio;
2. DI VALUTARE la variante COMPATIBILE con le previsioni prescrittive e prevalenti del PTCP, stante quanto riportato al capitolo 4 dell'Allegato Tecnico e preso atto dell'assenza di alternative di localizzazione e del modesto valore agricolo del suolo, nonché delle criticità sottese alla sottrazione di aree dal PLIS superate dalle prescrizioni del Parco stesso;
3. DI RITENERE la variante parzialmente coerente con i criteri del PTR;
4. DI EVIDENZIARE, altresì, al Comune che tutte le opere previste, comprese quelle a carattere infrastrutturale, possono riguardare esclusivamente aree in possesso e nella piena disponibilità del soggetto proponente, considerato che il progetto dello Sportello Unico non può operare ed apportare modifiche urbanistiche al di fuori del perimetro dello stesso;
5. DI SEGNALARE che, a seguito di Accordo con la Regione Lombardia, la competenza all'attività di controllo della fornitura digitale relativa agli atti del PGT, è stata trasferita alla Provincia, alla quale pertanto dovrà essere inoltrata la richiesta di verifica, unitamente alla richiesta di pubblicazione sul BURL, successivamente all'approvazione della variante al PGT. Le modalità per la trasmissione in formato digitale al fine della pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva sul BURL ed i relativi fac-simile della lettera di richiesta sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di Varese al seguente link:
<http://www.provincia.va.it/code/25489/Richiesta-pubblicazione-avviso-approvazione-PGT-sul-BURL>;
6. DI PRECISARE che la valutazione in oggetto riguarda esclusivamente la compatibilità con il piano provinciale e la coerenza con il Piano Territoriale Regionale, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune;
7. DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Origgio;
8. DI DARE ATTO che:
 - è stato rispettato il termine di conclusione del procedimento, (prima seduta conferenza di servizi convocata per il 04/03/2021);
 - il presente provvedimento resterà pubblicato sul sito web provinciale nella sezione *Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio* ex art. 39 del D.Lgs. 33/2013 (in formato aperto) ed in elenco nella sezione *Provvedimenti*, ex art. 23 del citato decreto;
 - quanto disposto con il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
 - il presente provvedimento è impugnabile con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni (ex D.Lgs. n. 104/2010) ed entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (ex DPR n. 1199/1971), decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione all'albo pretorio;
 - il responsabile del Settore Territorio ed il responsabile del presente procedimento è la Dott. Lorenza Toson;

- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, non si rileva alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente al Responsabile dell'Istruttoria, al Responsabile del Procedimento nonché Responsabile di Settore ed al Dirigente competente ad adottare il provvedimento finale.

**IL DIRIGENTE
OLIVARI GABRIELE**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

n. 1 allegato.



AREA TECNICA
Settore Territorio

Ufficio pianificazione, gestione del territorio, commercio, VAS e VIA

**SPORTELLINO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI ORIGGIO
VERIFICA TECNICA DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP E DI COERENZA CON IL PTR**
ai sensi degli articoli 13, comma 5, e 15, comma 5, LR 11.03.2005, n.12

1 - PREMESSA

Il Comune di Origgio, in data 08.02.2021 con protocollo PEC 7254, ha chiesto la verifica di compatibilità al PTCP per la variante puntuale al PGT vigente¹; nella fattispecie trattasi di una procedura di sportello unico per le attività produttive ex art. 97 l.r. 12/2005, finalizzata all'ampliamento del complesso produttivo esistente.

In relazione alle disposizioni in tema di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi, nella precedente istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS la Provincia di Varese, con decreto n. 147 del 17.09.2020, si era espressa rilevando delle criticità, in particolare in merito alla realizzazione del nuovo deposito (st di circa 8.300 mq) su ambito agricolo di PTCP all'interno di un PLIS e in presenza di un varco della Rete Ecologica del Parco del Ticino, ritenendo opportuno che la variante venisse sottoposta ad un più ampio processo di VAS in cui effettuare i necessari approfondimenti utili a verificare anche la fattibilità di alternative alla proposta progettuale, prevedere eventuali misure di compensazione e valutare il mantenimento della valenza sovracomunale del PLIS dando conto del consenso dei Comuni interessati.

Di contro, l'Autorità Competente per la VAS, d'intesa con l'Autorità Procedente, con decreto n. 13979 del 12.10.2020, ha espresso parere positivo circa la compatibilità ambientale della variante in esame, non ritenendo necessario proseguire con la VAS, come riportato in Fig. 4.

Non si condivide la necessità di procedere ad ulteriore valutazione ambientale sia per quanto detto in precedenza, sia in relazione alle seguenti costatazioni:

- Valore agricolo dell'area da trasformare: Moderato (cfr pag. 21 *Rapporto preliminare*);
- Attuale utilizzo dell'area da trasformare; prato incolto (cfr pag. 3 *Relazione illustrativa della variante*);
- Funzioni ecologiche scarsamente rilevanti giacché il lotto di terreno risulta interuso su tre lati dal tessuto consolidato di matrice produttiva e sul quarto lato da un apprezzamento di terreno boscato che lo separa dall'insieme di vasti spazi con effettiva valenza ecologica (cfr mappa a pag. 3 *Relazione illustrativa della variante*);
- In merito all'indirizzo del PTR di evitare accuratamente le trasformazioni in grado di compromettere le condizioni esistenti di naturalità e/o funzionalità ecosistemica (connettività ecologica produzione di biomasse in habitat naturali etc..) si sottolinea che il lotto di terreno in questione costituisce un elemento estremamente residuale di rete ecologica essendo oramai compromesso dallo sviluppo edilizio che si attesta su tre dei quattro lati che lo compongono;
- Art 5 (*Norma transitoria*) Legge regionale n. 31/2014 e s.m.l.: *".....I comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all'ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'art. 97 della l.r. 12/2005....."*;
- Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14 - Criteri per 'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo - Punto 2.2.3 Recepimento delle soglie di riduzione de consumo di suolo a livello comunale: *"....Le varianti di cui all'art. 97 della l.r. 12/2005 (Progetti presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive comportanti variante al PGT) a esclusione di quelle per attività di logistica autotrasporto incidenti su una superficie agricola territoriale superiore a 5.000 mq., sono da considerare quali componenti del fabbisogno di "altre funzioni urbane" e sono comunque ammissibili ancorché comportanti consumo di suolo."*

Fig. 1 – estratto Decreto di esclusione pag. 4

¹ Approvato con DCC n. 36 del 01.07.2013 e pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 27.11.2013. Il DdP risulta prorogato con DCC n. 39 del 24/10/2018.

E
COMUNE DI ORIGGIO
Ufficio Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0003344/2021 del 03/03/2021
Firmatario: Nadia Quadrelli, Lorenza Toson

Il decreto è corredato dai pareri prodotti dagli altri soggetti coinvolti, tra cui il parere del Parco dei Mughetti, che si esprime per la non assoggettabilità a VAS della proposta di variante, ponendo le prescrizioni (in Fig. 4) che il decreto di esclusione ha recepito.

si esprime, per quanto di competenza, parere contrario circa l'assoggettabilità alla V.A.S., con le seguenti prescrizioni:

1. dopo l'approvazione della variante urbanistica dovrà essere avviata la procedura di modifica del perimetro del PLIS ai sensi dell'art. 10 della D.G.R. n. 8/6148 del 2007;
2. con la medesima variante urbanistica, o successiva, si dovrà compensare la riduzione della superficie del PLIS con un ampliamento nelle aree indicate dal parere sopra richiamato, in quanto ritenute di interesse naturalistico e paesaggistico e già così classificate dal P.G.T. vigente;
3. le aree da cedere e le opere di interesse pubblico oggetto di obbligazione del Soggetto proponente dovranno ricadere nel territorio del PLIS, o ambito adiacente, secondo i contenuti del Programma Pluriennale degli Interventi o di altri studi comunali come quello sulla Gestione del Rischio Idraulico (cd. invarianza idraulica);
4. il progetto dovrà prevedere un idoneo piano di monitoraggio e controllo sulla componente rumore dell'intero comparto produttivo nelle parti confinanti con il PLIS, provvedendo, se necessario, ad adeguare il Piano Comunale della Classificazione Acustica.

Fig. 2 – Estratto Parere Parco dei Mughetti, prot. 12701 del 18/09/2020

Le aree a compensazione per la riduzione della superficie del PLIS, già previste da un precedente parere del parco (prot. 19396 del 20/12/2019) sono riportate in Fig. 7.



Fig. 3 - Estratto Parere Parco dei Mughetti, prot. 19396 del 20/12/2019. In giallo l'area di intervento, in rosso le aree in cui prevedere compensazione

In questa sede il progetto deve essere analizzato nel suo rapporto con la pianificazione a scala vasta al fine di valutarne sia la compatibilità con le previsioni prevalenti e/o orientative del piano territoriale provinciale, ai sensi della LR n. 12/2005, sia la coerenza con i criteri del Piano Territoriale Regionale (Progetto d'Integrazione del PTR ai sensi della LR n. 31/2014, approvato con DCR n. 411 del 19.12.2018).

2 - CONTENUTI DELLA VARIANTE

Come riportato nella documentazione, l'attuale insediamento produttivo, ubicato nel grande comparto tra i comuni di Origgio e Uboldo ad ovest dell'Autostrada dei Laghi, insiste su tre distinte aree: un'area di circa 45.000 mq che ospita la sede operativa nell'immobile sito in via I Maggio 45 (punto 1 in Fig. 4); un'ulteriore unità produttiva con accesso da via I Maggio 12 e sviluppata lungo il fronte di via del Lavoro; un deposito di mezzi ed attrezzature utilizzati nel servizio di raccolta, con accesso da via del Lavoro (punti 2 e 3 in Fig. 4).




Fig. 4

La necessità di ampliamento è relativa agli spazi utilizzati per il deposito dei mezzi (furgoni e camioncini) e delle attrezzature a servizio (campane per il vetro, containers) che si trovano in via del Lavoro le cui superfici coperte e pertinenze esterne risultano attualmente sature. L'area individuata per l'intervento è sita in adiacenza al comparto di via I Maggio 45. L'obiettivo del progetto SUAP, in variante al vigente PGT, è quello di soddisfare il necessario fabbisogno di spazi per la movimentazione e la sosta di mezzi ed attrezzature, mediante la trasformazione d'uso di un lotto contermina, attualmente a destinazione agricola, per una superficie pari a circa 8.300 mq.

Contestualmente viene aggiornata la scheda n. 4 della NTA del PdR con l'inserimento di riferimenti diretti al SUAP.

3 - CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA (GRUPPO DI LAVORO)

3.1 Finalità e limiti dell'istruttoria

L'istruttoria della documentazione presentata è svolta in stretta osservanza delle competenze provinciali e senza riferimento alcuno a profili inerenti la legittimità degli atti.

3.2 Attività del Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare

Il Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare, nominato con decreto del Direttore Generale, è stato attivato in tempo utile per effettuare le istruttorie di competenza dei singoli Settori.

4 - ISTRUTTORIA PER LA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DEL PGT CON IL PTCP E DELLA SUA COERENZA CON I CRITERI DEL PTR

Rispetto alla documentazione presentata in fase di VAS e alle relative indicazioni espresse dal citato parere tecnico provinciale, la lettura del parere motivato evidenzia le prescrizioni date dal Parco dei Mughetti, con cui sembrano essere superate le criticità riscontrate in sede di verifica, almeno per quanto riguarda il tema ambientale trattato nella sezione di sviluppo e tutela della rete ecologica, cui si rimanda.

Circa le criticità relative alla sottrazione di aree appartenenti ad **ambiti agricoli del PTCP**, che appartengono a un sistema pianificatorio di tutela del territorio provinciale a carattere prescrittivo, la compensazione prevista nelle aree individuate dal PLIS, non è significativa, poiché anch'esse sono già ambiti agricoli del PTCP (Fig. 4)

Rispetto alla verifica circa l'incidenza dell'intervento sulla produttività agricola (l'effettivo valore agronomico e l'uso agricolo dell'area oggetto di trasformazione e l'eventuale conferimento di contributi comunitari ad essa connessi) il decreto di esclusione VAS riporta il valore agricolo moderato dell'area in esame, nel tempo divenuta interclusa con la realizzazione degli interventi a nord, previsti dall'ATU 01 (ritenuto compatibile con la previsioni del PTCP² in fase di adozione del PGT 2013).



Fig. 5 – Ambiti agricoli del PTCP

Si sottolinea, comunque, che il nuovo intervento sottrae superficie agricola nello stato di fatto e dovrà pertanto essere assoggettato ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni entro un minimo dell'1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità (ex art. 43, comma 2-bis l.r. 12/2005).

La verifica delle tavole del PGT evidenzia tuttavia una discrepanza che, a titolo collaborativo, si sottopone al Comune: l'area su cui giace una parte della sede attuale, oggetto di ampliamento, nonché l'area

² DCS n. 161 del 13/05/2013

più a nord risultano azzonate nel PGT vigente come aree agricole, (come già nel PGT del 2013) e mai modificate, nonostante le nuove edificazioni, avvenute presumibilmente tra il 2012 e il 2015 (Fig. 6).



Fig. 6 – a sinistra PGT vigente – PdR Tav. PR3.1 - al centro ortofoto 2012 – a destra ortofoto 2015 – sotto legenda PGT

----- CONFINE COMUNALE					
LEGENDA:					
	Perimetro del tessuto consolidato NdP - schede 1, 2 e 3		Nuclei Antica Formazione NdP - Capo Secondo del Titolo II		Aree con funzioni non residenziali NdP - Capo Terzo del Titolo II e schede 4 e 5
	Ambiti di Progettazione Coordinata NdP - Art. 16		PLIS Parco dei Mugheri		Aree destinate all'esercizio dell'attività agricola NdP - Titolo III
	Aree boscate NdP - Art. 32, comma 3. NdP - Art. 35, comma 3		Piani attuativi in itinere NdP - Art. 17		Ambiti di Trasformazione Urbanistica DdP - schede 1 e 2
	Attrezzature pubbliche NdP - scheda 6		Nuove infrastrutture NdP - Art. 60		Infrastrutture da riqualificare NdP - Art. 61
	Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche TITOLO IV N d.P.		Parco Agricolo NdP - Art. 35 comma 12		Attività di interesse generale
	Attrezzature tecnologiche		Mobilità dolce, percorsi ciclo pedonali TITOLO VII N d.P.		Beni storico-artistico monumentali NdP - scheda 7
	Edifici con caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l'esistente NdP - da scheda 8 a 14				

Rispetto agli obiettivi di tutela e sviluppo della rete ecologica, si prende atto che il Comune di Origgio ha ritenuto di non attivare la procedura VAS, confermando integralmente il progetto di ampliamento proposto, a ovest del comparto produttivo, afferente alla variante tramite SUAP. Contestualmente, nel decreto di esclusione dalla VAS, l'Amministrazione comunale ha dichiarato l'intenzione di:

- attivare la procedura di ripermimetrazione del PLIS, prevista dalla D.G.R. n. 8/6148 del 2007, al fine di stralciare le aree interessate dall'espansione della struttura produttiva, non compatibili con le finalità

dell'area protetta (art. 8 della succitata D.G.R., relativo alle destinazioni funzionali ammesse nei PLIS);

- adeguarsi alle prescrizioni contenute nel parere espresso dal PLIS dei Mughetti (parere del 20.12.2019 prot. n. 19396), bilanciando la sottrazione di aree appartenenti al PLIS dei Mughetti.
- demandare alla prossima variante del PGT l'estensione dei confini del parco, ad includere una tessera posta immediatamente a sud del comparto produttivo, entro i confini comunali.

La compensazione proposta prevede l'annessione al PLIS di aree equivalenti dal punto di vista qualitativo a quelle sottratte, condividendo con quest'ultime la prevalente matrice agricola, l'appartenenza a un elemento di primo livello della RER e la funzione di filtro tra il tessuto urbanizzato e il corridoio ecologico orientale della REP. Dal punto di vista quantitativo, poiché il Comune si riserva la possibilità di non includere l'intero comparto agricolo indicato dal PLIS (punto 5 del decreto di esclusione), si precisa che è necessario almeno pareggiare la sottrazione in termini di estensione delle aree e che la scelta di recepire in toto la perimetrazione proposta dal Parco mostrerebbe una piena coerenza con l'assetto territoriale, in relazione all'omogeneità dell'unità ambientale da anettere, all'interno della quale i limiti sono definiti dal sistema di viabilità e dall'edificato. Da ultimo si fa notare che l'ipotesi suggerita dal Parco è condivisa e in linea con le indicazioni fornite dalla Provincia in sede di assoggettabilità a VAS, come evidenziato graficamente negli estratti cartografici di seguito riportati (fig. 7)



Fig. 7 a sinistra: localizzazione dell'intervento rispetto agli schemi di rete ecologica; le aree gialle, azzurre e verdi scuro indicano rispettivamente la presenza di fasce tampone, aree di completamento e core area della REP, il retino a righe orizzontali indica la presenza di un elemento primario della RER, quello a righe oblique coincide con il PLIS; a sinistra il poligono giallo corrisponde alle aree sottratte dal SUAP mentre il poligono rosso la proposta di annessione del PLIS.

A titolo collaborativo, si ribadisce inoltre quanto raccomandato in sede di verifica di VAS rispetto alla necessità, prima dell'approvazione della variante, di un confronto con gli altri Comuni del PLIS, al fine di verificare tempestivamente la volontà di modificare i limiti amministrativi del Parco, condizione necessaria per poter presentare l'istanza di ripermimetrazione.

Si dà inoltre atto che la proposta progettuale prevede l'integrazione del nuovo fabbricato con il contesto ambientale, in coerenza con le disposizioni della scheda d'ambito, che nello specifico richiede di "mettere in atto una serie di presidi architettonici-ambientali atti a mitigare l'impatto ambientale", condizione che viene soddisfatta con la previsione di una fascia verde ecotonale di mitigazione lungo il confine ovest, (verso il PLIS e lo schema di REP) e sul lato a nord, in fregio alla viabilità. La non trasformazione della fascia boscata sul margine occidentale del comparto contribuirà a creare una separazione funzionale tra il PLIS e l'insediamento produttivo.

Si ricorda infine che gli elaborati cartografici della variante al PGT tramite SUAP devono necessariamente riportare la proposta del perimetro corretto.

Ai fini della valutazione sul paesaggio, in riferimento alla tutela dei centri storici (art. 68 del PTCP), in base alla documentazione presentata, l'intervento di ampliamento della attività risulta compatibile e non incide negativamente sugli aspetti percettivi delle rilevanze storiche.

Rispetto al recapito dei reflui viene confermato quanto espresso nel parere di verifica.

Con riferimento al sistema di raccolta, trattamento e smaltimento previsto, si segnala che l'attività prevista risulta soggetta al R.R. 4/2006 e che pertanto il sistema di smaltimento delle acque di prima pioggia deve essere conforme a tale normativa. Valgono comunque le seguenti prescrizioni:

- gli edifici di nuova costruzione dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura nel rispetto del nuovo R.R. 6/2019;
- tutti gli interventi di nuova edificazione dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di invarianza idraulica R.R. n.7/2017 aggiornato con R.R. n.8/2019.

In merito alla viabilità non si riscontrano elementi di incompatibilità con il PTCP.

In relazione alla tutela delle risorse idriche, con riferimento agli articoli 93, 94 e 95 delle NdA del PTCP, non si rilevano criticità.

4.1 Verifica ai sensi dell'art. 5, comma 4 della LR n. 31/2014 rispetto al corretto recepimento dei Criteri dell'Integrazione PTR per contenere il consumo di suolo

Per quanto riguarda il tema del consumo di suolo, la variante in esame (presentata ai sensi dell'art.97 della lr 12/2005) viene ammessa nella fase transitoria, ancorché comportante consumo di suolo, si ricorda tuttavia che il consumo di suolo generato concorre al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione dello stesso³. La variante deve essere coerente con i criteri di qualità (cap. 3) dell'Integrazione PTR, ad esclusione di quelli riferiti all'applicazione del BES (non essendo dovuto per queste fattispecie).

Per quanto riguarda la verifica che non esistano localizzazioni alternative (riferimento all'art. 5 del D.P.R. 447/98), si prende atto di quanto riportato nel decreto di esclusione (fig. 8):

La possibilità di valutare soluzioni di localizzazione alternative all'interno dell'ATU 1 o in altre parti del territorio ha un senso logico solo qualora ci fosse la reale possibilità di avere una effettiva e immediata possibilità di utilizzazione di altre aree. Per quanto riguarda l'ampliamento di attività produttive esistenti si evidenzia: (TAR Lombardia Sentenza n. 18/2018) *"...la realizzazione di manufatti in ampliamento strettamente funzionali all'attività produttiva dello stabilimento esistente non può prescindere dalla localizzazione nella stessa area, postulando "un collegamento anche logistico rispetto all'esistente" (CdS, sez. IV – 06/05/2013, n. 2447)...* Questo aspetto è stato ulteriormente chiarito dal TAR Sicilia – Catania, sez. I, 30/07/2015, n. 2103: *"..nell'ipotesi di ampliamento di un insediamento produttivo preesistente, la necessità di variare lo strumento urbanistico deve essere valutata in relazione al progetto presentato, cioè tenendo conto della circostanza che trattasi di un progetto di ampliamento della relativa attività non può essere ricercata altrove ma deve evidentemente trovarsi in stabile e diretto collegamento con quella dell'insediamento principale da ampliare"....."In conclusione se la norma si applica anche alle attività esistenti e va ragionevolmente interpretata come tesa a favorire a loro comoda ed efficace espansione, alla luce dell'istanza di parte ricorrente si sarebbe rilevata inutile l'astratta indagine sulla possibilità di ricercare altrove l'area certamente inidonea allo scopo o comunque non rispondente all'interesse imprenditoriale perseguito";*

Fig. 8

Rispetto alla tutela del sistema rurale e del suolo agricolo, riferita sia alla capacità produttiva del suolo che alla più ampia pluralità di funzioni assunte dal sistema rurale (ambientali, paesistiche, socio economiche e culturali), nell'ipotesi di consumo di suolo libero inevitabile per l'assenza di alternative, vengono definite linee di indirizzo qualitative generali con cui la variante in esame risulta coerente se non altro nel non elevato valore agricolo del suolo e nel modesto valore paesaggistico dell'area, ormai interclusa.

³ Le Province effettuano il monitoraggio del consumo di suolo generato dalle suddette fattispecie di variante al PGT, per considerarlo anche nell'ambito della declinazione della soglia di riduzione del consumo di suolo alla scala sovracomunale di Ato o comunale, in coerenza con i criteri dell'Integrazione PTR.

5 - NOTE

Si informa che la competenza all'attività di controllo della fornitura digitale, relativa agli atti del PGT, è stata trasferita alla Provincia, alla quale pertanto dovrà essere inoltrata la richiesta di verifica, unitamente alla richiesta di pubblicazione sul BURL, successivamente all'approvazione della Variante al PGT (referente Dott. Marco Parma, telefono 0332.252834). Si ricorda, a tal proposito, che è necessario produrre tutte le tavole e gli elaborati del PGT modificati a seguito della Variante (non è consentito consegnare stralci e/o estratti), in quanto, gli elaborati variati dovranno essere caricati all'interno dell'archivio documentale (PGTWEB).

6 - ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Stante quanto riportato al capitolo 4, preso atto dell'assenza di alternative di localizzazione e del modesto valore agricolo del suolo, nonché delle criticità sottese alla sottrazione di aree dal PLIS superate dalle prescrizioni del Parco stesso, si ritiene la variante compatibile con il PTCP e parzialmente coerente con i criteri del PTR.

Varese, 02.03.2021

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Arch. Nadia Quadrelli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa. Lorenza Toson

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa.



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - VARESE

"ignis mea cura, salvia meus ignis"

Ufficio Tecnico e Prevenzione

Varese,

03 MAR. 2021

Prot. n° 4643
Pratica VV.F. n. 41898

Spett.le
COMUNE DI ORIGGIO
PEC: segreteria@pec.comune.origgio.va.it

Oggetto: PROCEDIMENTO S.U.A.P. DI VARIANTE AL P.G.T. AI SENSI DELL'ART. 97, LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010 PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI PER L'AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA DI LAVORAZIONE DEL VETRO IN ORIGGIO (VA) - VIA PRIMO MAGGIO, 45. RICHIEDENTI: ECOLOGIA 2000 S.R.L. E EUROVETRO S.R.L. - - INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI, EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE 241/1990 E S.M.I. - FORMA SIMULTANEA IN MODALITÀ SINCRONA

In riferimento alla nota di codesta Comune Prot.N.0001704/2021 relativa all'oggetto, atteso che la documentazione tecnica allegata alla stessa risulta congruente con quella agli atti del Comando scrivente, si conferma il parere di conformità antincendio (rif. nota prot. n. 4576 del 02.03.2021) espresso ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011 relativo al progetto dell'attività individuata al n. 75.4.C dell'allegato I del predetto decreto.

Si ricorda che, a fine lavori, il titolare dell'attività dovrà produrre la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 151 del 01/08/2011 che costituisce, ai soli fini antincendio, titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

Per eventuali ulteriori chiarimenti in merito, si rappresenta che il funzionario tecnico che ha esaminato la pratica è il D.S. Francesco Fabio Bruno.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

FB

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Antonio Albanese)



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO VARESE

"ignis non erit, factus non ignis"

Ufficio Tecnico e Prevenzione

Varese,

02 MAR. 2021

Prot. n° 4576
Pratica VV.F. n° 41898
PIN n° 1201

Spett.le
EUROVETRO S.R.L.
VIA CADORNA, 5
22100 - COMO
Pec ditta: info@cert.eurovetro.com
Pec Professionista: leonardo.carriero@ingpec.eu

Spett.le
Sig. Sindaco di
21040 - ORIGGIO

Oggetto: Prevenzione incendi - Ditta EUROVETRO S.R.L. sita nel Comune di ORIGGIO - VIA I MAGGIO SNC.

Valutazione di conformità ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011 relativa al progetto di nuovo insediamento dell'attività individuata al n. 75.4.C "Autorimesse e simili, con superficie superiore a 3000 mq" dell'allegato I al DPR 151/2011.

Con riferimento alla domanda presentata in data 05.02.2021 (prot. n. 2583) si trasmette il parere di questo Comando sulla conformità alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi del progetto delle attività precisate in margine.

A lavori ultimati, il responsabile dell'attività, prima dell'esercizio della stessa, dovrà presentare la *Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)*, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, con la quale segnala l'inizio dell'esercizio dell'attività, si impegna ad osservare gli obblighi di cui all'art. 6 del DPR 151/2011 e, se applicabile il D.Lgs 81/2008 e s.m.i., gli obblighi e gli adempimenti previsti dagli artt. 17, 18, 28, 36, 37, 43, 46, 80, 163 e 289 dello stesso D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

La suddetta SCIA dovrà essere corredata da un'asseverazione con la quale un tecnico abilitato attesta la conformità dell'opera alla regola tecnica ed al progetto approvato da questo Comando, nonché da **certificazioni e/o dichiarazioni** atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio, oltre che da eventuali ulteriori atti tecnico-amministrativi rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.

Il Comando rilascerà una ricevuta dell'avvenuta presentazione della SCIA ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, che, ai soli fini antincendio, costituisce titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

Il Comandante Provinciale
Dott. Ing. Antonio Albanese

D.V.D. Fabrizio Ing. Pasquale



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO VARESE

"ignis omni rerum, saltem omnia ignis"

Prot. n. 4576 del

02 MAR 2011

Pratica n. 41898

VALUTAZIONE DI CONFORMITA' AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DPR 151/2011

relativa al progetto di nuovo insediamento dell'attività individuata al n. 75.4.C "Autorimesse e simili, con superficie superiore a 3000 mq" dell'allegato I al DPR 151/2011.

Ditta EUROVETRO S.R.L. sita nel Comune di ORIGGIO in VIA I MAGGIO n. SNC.

Esaminato il progetto relativo alle attività indicate in oggetto, si esprime, ai soli fini della prevenzione incendi, parere favorevole sulla conformità dello stesso alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni o prescrizioni:

1. siano rispettate, anche per quanto non evidenziato in progetto, le norme di prevenzione incendi attualmente in vigore;
2. sia installata la segnaletica di sicurezza di cui al titolo V del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.;
3. gli impianti elettrici siano realizzati in conformità alla legge 01.03.1968 n. 186 e gli impianti di protezione attiva antincendi siano realizzati in conformità al D.M. 20.12.2012 per quanto applicabile;
4. i dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo, nei casi previsti dal D.M. 03.11.2004, siano conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125;
5. la prestazione di resistenza al fuoco della costruzione (ad esclusione delle attività per le quali tali prestazioni sono espressamente previste da specifiche regole di prevenzione incendi) sia conforme a quanto previsto dal D.M. 09.03.2007; *"Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco"*
6. gli elementi costruttivi per i quali sia prescritto e/o previsto il requisito di resistenza al fuoco, secondo i simboli e le classi indicate nelle tabelle dell'allegato A al D.M. 16.02.2007, siano certificati, da professionista qualificato, in conformità al D.M. 07.08.2012;
7. i prodotti da costruzione, classificati ai fini della resistenza al fuoco, secondo i simboli e le classi indicate nelle tabelle dell'allegato A al D.M. 16.02.2007, siano muniti della marcatura CE prevista dalle specificazioni tecniche di prodotto; i prodotti per i quali non sia ancora applicata la procedura ai fini della marcatura CE, in assenza delle specifiche tecniche e successivamente durante il periodo di coesistenza, siano certificati con le stesse modalità degli elementi costruttivi;
8. gli apparecchi, i sistemi di protezione e i dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, dovranno avere i requisiti previsti dal DM 27/01/2006; *"Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n° 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio"*
9. siano rispettate, ove applicabili, le direttive 90/396/CEE "GAS"; 94/9/CE "ATEX"; 97/23/CE "PED"; 2006/42/CE "MACCHINE" e 95/16/CE "ASCENSORI";
10. i prodotti da costruzione, di cui al Regolamento (UE) Prodotti da Costruzione CPR 305/2011 *"che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE"*, siano dotati, ove previsto, della marcatura CE;
11. siano attuati gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dall'art. 6 del D.P.R. 01.08.2011 n. 151, e, ove applicabile il D.Lgs 81/2008 e s.m.i., siano attuati gli obblighi e siano messe in atto le misure e gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 17, 18, 28, 36, 37, 43, 46, 80, 163 e 289;



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO VARESE

"ignis aere caret, patria aere ignis"

12. siano attuate le norme di sicurezza e di esercizio applicabili alle attività in indirizzo previste dalle specifiche normative di prevenzione incendi vigenti e, per quanto applicabili, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal D.M. 10.03.1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
13. durante i lavori previsti, oltre al rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza dei cantieri, sia adottata ogni idonea misura atta a garantire il non aggravio di rischio della porzione di attività esistente, se in esercizio;
14. le attività non soggette alla valutazione del progetto ai sensi dell'art.3 del DPR 151/2011, comprese quelle oggetto di variante, siano realizzate in conformità alle norme di sicurezza vigenti applicabili al caso di specie
15. l'impianto di rivelazione ed allarme incendio (IRAI), già previsto in relazione tecnica, venga realizzato nel rispetto della norma UNI 9795. Per lo stesso, alla presentazione della SCIA ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, dovranno essere acquisite, oltre alle certificazioni/dichiarazioni attestanti la realizzazione dell'IRAI nel rispetto della normativa vigente, gli elaborati grafici di dettaglio con l'indicazione dell'ubicazione della centrale di controllo, dei pulsanti di allarme, delle aree protette, ecc.

Si restituisce una copia del progetto con i visti di avvenuta valutazione rammentando che, a lavori ultimati, codesta Ditta, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, è tenuta a produrre la *Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)* ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, che dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dallo stesso DPR, utilizzando la modulistica introdotta con il Decreto DCPST n. 72 del 16.05.2018 (mod. PIN 2-2018), e corredata con la seguente documentazione:

- asseverazione (mod. PIN 2.1-2018 del Decreto DCPST n. 72 del 16.05.2018) attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando
- certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (mod. 2.2-2018 - Cert. RED); si ricorda che tale certificazione garantisce anche nei confronti delle mutue interazioni tra gli stessi elementi costruttivi che ne possano pregiudicare o ridurre la classificazione ottenuta;
- dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte (mod. 2.3-2018 - Dich. Prod);
 - reazione al fuoco;
 - resistenza al fuoco;
 - dispositivi di apertura delle porte;
- copia della dichiarazione di conformità/rispondenza, esclusi gli allegati obbligatori, degli impianti, rilevanti ai fini della sicurezza antincendi e ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22.01.2008 n. 37, resa dall'impresa installatrice/professionista qualificato e redatta secondo quanto previsto dall'articolo 7 dello stesso decreto:
 - impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica;
 - impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
 - impianti elettrici di sicurezza/emergenza;
 - illuminazione;
 - _____
 - impianti di riscaldamento, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO VARESE

"ignis aera curat, fulbris aera ignis"

- impianti di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, di ventilazione e di aerazione dei locali (p. es. rete distribuzione metano, rete per saldatura e taglio, rete gas medicali, ecc.);
- impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili:
 - montacarichi/ascensori;
 - ascensori antincendio;
 - ascensori di soccorso;
 - montalettighe utilizzabili in caso d'incendio;
- impianti di protezione antincendio.
 - impianto di alimentazione di idranti;
 - impianto di estinzione di tipo automatico e manuale;
 - impianto di rilevazione di gas;
 - impianto di rilevazione fumo e/o incendio;
 - impianto di segnalazione manuale d'incendio ed allarme;
 - _____

certificazione di corretta installazione e funzionamento degli impianti NON ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22.01.2008 n. 37, in conformità a quanto indicato dal D.M. 07.08.2012:

- impianti di evacuazione di fumo e calore - dichiarazione redatta sul mod. 2.4-2018 - Dich. Imp. nel caso sia stato redatto il progetto oppure sul mod. 2.5-2018 - Cert. Imp. in assenza di progetto;
- impianti di deposito, utilizzazione, trasporto e distribuzione di fluidi infiammabili, combustibili o comburenti, - dichiarazione redatta sul mod. 2.4-2018 - Dich. Imp. corredata da specifico progetto e da eventuali allegati obbligatori, oppure, per i casi residuali, sul mod. 2.5-2018 - Cert. Imp.;

dichiarazioni/certificazioni specifiche per le seguenti attività particolari:

<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____

Varese, 25.02.2021

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica
D.S. BRUNO P.L. Francesco Fabio

P.E.C.

Spettabile
COMUNE DI ORIGGIO
Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P)
segreteria@pec.comune.origgio.va.it

e, p.c. Spettabile
A.R.P.A. DELLA LOMBARDIA
Dipartimento di Varese
dipartmentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Linea elettrica a 132 kV n. 469 "st Cislago - cp - Arese - cp Parabiago", camp. 105-106

Convocazione Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità sincrona (giovedì 4 marzo alle ore 10.30) relativa al progetto di ampliamento dell'attività produttiva di lavorazione del vetro in comune di Origgio, a margine di via Primo Maggio civ. 45.

Ci riferiamo alla Vostra comunicazione prot. 1689 del 02/02/2021 con cui convocate la conferenza relativa al progetto di insediamento di ampliamento dell'attività produttiva di lavorazione del vetro, da realizzarsi sui terreni di proprietà delle ditte Ecologia 2000 S.r.l. – Eurovetro S.r.l., contraddistinti dagli attuali mappali n. 293-523-9066 foglio n. 9 del comune censuario di Origgio, nelle vicinanze dell'elettrodotto richiamato in epigrafe.

Dall'esame degli elaborati confermiamo nel merito il contenuto della nostra precedente comunicazione prot. 55975 del 08/09/2020, allegata per comodità alla presente.

Per eventuali informazioni e chiarimenti (rif. pratica UICS 7097) resta a disposizione il nostro Ing. Federico Cola - Tel. +39 320 4460996 - Email: *federico.col@terna.it*

Cordiali saluti.

Unità Impianti di Cislago
Il Responsabile
(*Massimiliano Nebuloni*)



All: c.s.

MI-UICS_ME/fc

Unità Impianti di Cislago – Via Cesare Battisti, 1450 – 21040 Cislago - Italia - Tel. +39 329 8074144 – Email: *massimiliano.nebuloni@terna.it*

Sede legale Terna Rete Italia SpA

Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia - Tel. +39 06 83138111 | terna.it

Reg. Imprese di Roma, C.F. / P.I. 11799181000 | R.E.A. 1328587

Cap. Soc. € 300.000 interamente versato - Socio Unico | Direzione e Coordinamento di Terna SpA

CERTIFICAZIONI
AGGREDITAMENTI
E ATTESTAZIONI SOA



INVIO TRAMITE P.E.C..

AOT-MI UICS (7097)

Spettabile
COMUNE DI ORIGGIO
Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.)
segreteria@pec.comune.origgio.va.it

e, p.c. Spettabile
A.R.P.A. DELLA LOMBARDIA
Dipartimento di Varese
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Committente: Ecologia 2000 S.r.l. – Eurovetro S.r.l.

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona del progetto di ampliamento dell'attività produttiva di lavorazione del vetro in comune di Origgio.

Interferenza con la linea elettrica a 132 kV n. 469 camp. 105-106.

Ci riferiamo alla Vostra comunicazione prot. 10786 del 06/08/2020 con cui convocate la conferenza in oggetto, relativa all'intervento di ampliamento dell'attività produttiva di lavorazione del vetro, sui mappali 293-523-9066 foglio 9 del comune censuario di Origgio, a margine di via Primo Maggio civ. 45.

Esaminati gli elaborati pubblicati, rileviamo che risultano soddisfatte le condizioni di compatibilità previste dalla specifica servitù di elettrodotto trascritta con rogito del notaio Gino Giacosa alla Conservatoria dei R.I. di Milano il 13 luglio 1962 ai numeri 37045 / 29855, nonché dal D.M. n. 449 del 21.3.1988 [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988], costituente la normativa tecnica relativa alla costruzione ed all'esercizio delle linee elettriche aeree esterne.

Vi informiamo inoltre di aver esaminato il progetto alla luce della normativa di seguito specificata:

- Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 [in G.U. n. 55 del 7.3.2001], legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- D.P.C.M. del 8 luglio 2003 [in G.U. n. 200 del 29.8.2003], recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti;
- D.M. del 29 maggio 2008 [in S.O. n. 160 alla G.U. n. 156 del 5.7.2008] e relativi allegati, recante la metodologia di calcolo delle fasce di rispetto degli elettrodotti.

Per quanto attiene alla Legge 36/2001 ed al relativo Decreto attuativo, evidenziamo che nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di qualità di 3 microtesla, previsto, per il valore di induzione magnetica, dall'art. 4 del D.P.C.M. 8.7.2003 e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.



Alla luce della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art. 6 sopra citato, approvata con il D.M. del 29.5.2008 e fatte salve le eventuali diverse determinazioni urbanistiche delle Pubbliche Amministrazioni competenti, abbiamo determinato la *distanza di prima approssimazione* (Dpa), relativa alle campate in esame secondo le indicazioni del succitato Decreto al prg 5.1.3.

DPA destra: 27 metri - DPA sinistra: 27 metri

Verso di osservazione da palo 105 a palo 106 (numerazione rilevabile alla base dei sostegni)

Rileviamo che le opere in progetto non interferiscono con la striscia di terreno delimitata dalla distanza di prima approssimazione come sopra determinata.

Vi segnaliamo tale situazione, invitandovi alle valutazioni di competenza, di cui vorrete gentilmente tenerci informati, circa la compatibilità della costruzione da realizzarsi con l'impianto elettrico preesistente.

Precisiamo in ogni caso che, data la preesistenza della linea, la scrivente Società si ritiene fin d'ora sollevata ed indenne da qualunque onere e responsabilità che potessero derivare dall'attività in questione e che qualsiasi intervento per la messa a norma, per quanto riguarda la distanza dall'elettrodotto, non potrà in alcun modo essere a carico del proprietario o esercente dell'elettrodotto stesso.

Segnaliamo infine che la linea elettrica in questione è costantemente in tensione e che anche il solo avvicinamento ai conduttori può determinare gravissimi pericoli di danno a persone o cose. In conseguenza, per i lavori che dovessero eventualmente svolgersi in vicinanza degli stessi conduttori elettrici, dovranno essere rispettate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed in particolare quanto stabilito dall'articolo 83 - comma 1 del D. Lgs 9.4.2008 n. 81 che qui di seguito si riporta: *"Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi"*.

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Unità Impianti di Cislago

Massimiliano Nebyloni



All.: due tavole

/fc

Pratica trattata da Ing. Federico Cola - Tel. 320 4460996



energy to inspire the world

Novedrate, 03/02/2021
Prot. DI. NORD.C.NOVE/57/LB

Spett.le:
Comune di Origgio
Via Dante alighieri, 15
CAP 21040 - **ORIGGIO** (VA)

Inviata ½ PEC:
segreteria@pec.comune.origgio.va.it

OGGETTO: Procedimento S.U.A.P. di variante al P.G.T. ai sensi dell'art. 97, Legge regionale n. 12/2005 e dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 per l'approvazione del progetto di per l'ampliamento dell'attività produttiva di lavorazione del vetro in Origgio (VA) - via Primo Maggio, 45. Richiedenti: Ecologia 2000 S.r.l. e Eurovetro S.r.l..
INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI, ex art. 14, comma 2, Legge 241/1990 e s.m.i.
Forma simultanea in modalità sincrona

Con riferimento alla Vostra prot. n. 1704 del 02/02/2021 ed alla precedente ns. prot. NORD/NOV/20/198/MUR del 17/09/2020, riguardanti la conferenza di servizi delle opere in oggetto, con la presente Snam Rete Gas S.p.A., in qualità di soggetto proprietario e gestore dei servizi interferiti (metanodotto ed opere accessorie) dalle realizzande Vs. opere, segnala quanto segue.

In relazione ai documenti progettuali inviatici, Vi confermiamo che l'opera in argomento interferisce i metanodotti Snam Rete Gas (e le relative fasce di rispetto) destinati ad attività di trasporto del gas naturale ad alta pressione, attività quest'ultima, dichiarata - ai sensi del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 (c.d. Decreto Letta) - "attività di interesse pubblico".

Le infrastrutture Snam Rete Gas, opere di Pubblica utilità in pressione e esercizio, sono regolate dal DECRETO 24.11.84 del Ministero degli Interni "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8" e dal DECRETO 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8".

Con la nostra sopracitata, Snam Rete Gas S.p.A. comunicava il *parere favorevole* sulla base delle planimetrie ed informazioni messe a disposizione per la "Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto".

distretto nord
via G. Avezzana, 30
20139 Milano (MI)
Tel. centralino + 39 02.51872611
Fax: 02.51872601
www.snam.it
Pec: distrettonord@pec.snam.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio

E
COMUNE DI ORIGGIO
Ufficio Protocollo
Protocollo N.0001739/2021 del 03/02/2021



Tuttavia, in attuazione di codesta Conferenza di Servizi ed allo scopo di confermare la compatibilità della realizzanda opera con gli esistenti gasdotti Snam Rete Gas S.p.A., risulta essere necessario che da parte Vostra ci venga fornita la seguente documentazione integrativa:

- gli elaborati progettuali Tav I01, Tav I02, Tav I03 risultano in contrasto con i nuovi elaborati pubblicati TAV.01df, TAV.02df, TAV.03df, TAV.04df con agg. Ottobre 2020, in quanto non aggiornati: si richiede l'aggiornamento limitatamente alla fascia a margine del metanodotto posato in Via 1° Maggio;
- la soluzione alternativa (nuovo punto di allaccio al collettore in sede stradale) riportata sull'elaborato Tav I03 non trova riscontro sui nuovi elaborati di cui sopra: in considerazione che tale soluzione comporterebbe un incrocio con il preesistente metanodotto si richiede, per la corretta valutazione dell'interferenza, la predisposizione di progetto di dettaglio (particolare planimetrico, completo di sezione, in scala adeguata), con riportata l'attuale posizione plani-altimetrica dell'impianto Snam Rete Gas (precedentemente individuato/picchettato).


Allo scopo di riportare correttamente sui summenzionati elaborati di progetto, a Vs. cura e spese, il tracciato delle ns. opere, Vi invitiamo a rivolgerVi al nostro personale qualificato del Centro di manutenzione SRG di Novedrate (Via Provinciale Novedratese, 1/b – Novedrate (CO) – Resp. Geom. Luciano Berva - tel. 031/792432) il quale, previo rilevamento con idonea strumentazione, accerterà ed individuerà in campo l'esatta ubicazione della condotta fornendo all'occorrenza ulteriori informazioni di dettaglio.

Resta inteso che Snam Rete Gas provvederà a propria cura, ma a tutte spese del Soggetto Interferente, alle attività di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.

In tale contesto, necessita per altro evidenziare che i tempi occorrenti per la risoluzione delle interferenze, ove previsti adeguamenti delle nostre condotte, potranno essere valutati solo a seguito della definizione puntuale delle interferenze.

Segnaliamo infine che, in attesa degli esiti dei rilievi di cui sopra, essendo gli impianti emarginati in pressione ed esercizio, all'interno delle fasce di rispetto, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza preventiva formale autorizzazione da parte di Snam Rete Gas S.p.A.

Distinti saluti.

Business Unit Asset Italia
Distretto Nord
Trasporto

Manager Centro di Novedrate
Luciano Berva



COMUNE DI ORIGGIO
Via Dante Alighieri, 15
PROVINCIA DI VARESE
C.A.P. 21040 - Cod. Fisc. e P. IVA 00322990128

Telefoni:
Centralino 02 / 9695111
Segreteria 02 / 96951182
Ufficio Tecnico 02 / 96951181
Uff. Ragioneria e Tributi 02 / 96951183
Servizi Sociali 02 / 96951186
Vigili Urbani 02 / 96951185
Fax 02 / 96951150

Prot. n. 3329

SUAP ECOLOGIA 2000 S.R.L. – EUROVETRO S.R.L.

ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3 - TECNICA

VISTA la convocazione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge 241/1990 e s.m.i. – forma simultanea in modalità sincrona, inerente il procedimento SUAP Ecologia 2000 S.r.l. – Eurovetro S.r.l. comportante variante agli atti del vigente P.G.T., ai sensi dell'art. 97 della legge regionale n. 12/2001 e dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010;

VISTI i documenti a corredo dell'istanza presentata dalle predette Società in data 06/11/2020 e seguenti integrazioni;

CONSIDERATE le vigenti disposizioni in materia,

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta progettuale presentata e comportante variante al vigente strumento urbanistico generale del Comune di Origgio a condizione che la Scheda d'Ambito 4 e la bozza della convenzione siano aggiornati e/o modificati come di seguito indicato.

- 1) Scheda d'Ambito n. 4 – In relazione alla tipologia dell'intervento proposto ed al fine di non generare incertezze o dubbi sui parametri edilizi/urbanistici che l'intervento deve rispettare, è necessario indicare puntualmente quei parametri della predetta Scheda che sono propri dell'intervento proposto e che il loro rispetto determina la conformità urbanistica del progetto presentato, così come meglio indicato nell'allegata Scheda d'Ambito 4 (vedi testo in tinta rossa);
- 2) Analogamente ad altri casi di SUAP, risulta necessario specificare l'articolo della convenzione inerente le spese a carico della Parte proponente. Nel caso in esame è necessario aggiungere un periodo alla fine dell'art. 14 comma 1 della bozza di convenzione, ovvero il seguente testo: *"L'importo totale delle spese inerenti i pareri resi dalle Amministrazioni e della pubblicità di legge inerenti il SUAP Ecologia 2000 S.r.l. – Eurovetro S.r.l., direttamente addebitate al Comune di Origgio o pagate dallo stesso ammontanti a € _____ è stato versato alla tesoreria del Comune di Origgio in data _____, giusta ricevuta n. _____"*.

Origgio, li 03/03/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3 - TECNICA

Arch. Claudio Zerbi
Firmato digitalmente

COMUNE DI ORIGGIO
Ufficio Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0093329-2021 del 03/03/2021
Firmatario: Claudio Zerbi

SCHEDA D'AMBITO

scheda n. 4

tessuto urbano consolidato soggetto a particolare disciplina
aree con funzione non residenziale

nuova costruzione = lettera e), comma 1, art. 27, LR 12/05

modalità di attuazione

pianificazione attuativa: art. 1, comma 6, lettera b) delle NdP o edilizio diretto: art. 1, comma 6, lettera a) delle NdP se l'area risulta già edificata; per i-SUAP Gima-Amazon ed Ecologia 2000-Eurovetro edilizio diretto con PdC convenzionato.

parametri ed indici = artt. 3 e 4 delle NdP

Rc 2/3
If 1,00 mq/mq
H max 15,00- H min 4,50

distanze = artt. 5 e 6 delle NdP

tra i fabbricati zero o ml. 10,00
dai confini zero o ml. 10,00; per SUAP Ecologia 2000-Eurovetro zero o ml. 5,00
se il confine di proprietà coincide con il limite d'ambito = m. 10; per SUAP Ecologia 2000-Eurovetro = m. 9,00

destinazioni non ammissibili = art. 10 e tabella A delle NdP

attività agricole; residenza ed assimilate alla residenza di cui al punto 1.1 della tabella A allegata alle presenti norme se superiore ai mq. 150 di SIp per ogni intervento non residenziale.

dotazione di aree a parcheggio = L. 122/1989

20% della SIp di cui almeno il 30% dovrà essere previsto accessibile da spazio pubblico con un minimo di 1 posto auto ogni unità immobiliare. Se tale reperimento risulta impossibile per comprovate impossibilità è ammessa la monetizzazione.

norme particolari

Nella convenzione dovrà essere prevista la cessione gratuita di aree per servizi o la loro monetizzazione, nella misura del 10% della SIp per insediamenti industriali ed artigianali. Per insediamenti commerciali vedi art.43 delle presenti norme.

L'insediamento deve prevedere lungo i confini d'ambito una barriera vegetata e l'area non pavimentata deve essere sistemata a giardino urbano.

Per comprovate esigenze tecnologiche o di completamento architettonico dell'esistente, sono ammesse altezze diverse dall'altezza massima (H max) indicata per gli impianti tecnologici e produttivi degli edifici. In tal caso si dovrà avere cura di mettere in atto una serie di presidi architettonici-ambientali atti a mitigare l'impatto ambientale.